



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>126</b>	<b>28/06/2023</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co.1 e 133 co. 1 e co. 3 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC dipartimento di Caserta, con nota di contestazione 7083/2019.***

***Trasgressore: Legali Rappresentanti Ditta Progre' s.r.l. Obbligato in solido: Ditta Progre' s.r.l.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, in data 17/01/2019, un controllo dello scarico in acque superficiali presso l'Insediamento Progrè S.r.l.;
  - Che dal controllo scaturivano i verbali di sopralluogo e prelievo 06/DFC/19 e 07/DFC/19 e rapporti di prova 20190001085 C01 A1 e 20190001086 C01 A1, questi ultimi effettuati dal Dipartimento Provinciale di Caserta - Area Analitica;
- 1) Che, per quanto di rilevanza amministrativa e di competenza di questo Ufficio, è emerso:
- a) Il superamento del limite previsto dall'atto autorizzativo per i parametri BOD5, COD, SOLIDI SOSPESI TOTALI, AZOTO AMMONIACALE, AZOTO NITROSO, FOSFORO TOTALE, TENSIOATTIVI TOTALI sul campione di cui al verbale n°6/DFC/19 (rapporto di prova R.G. n° 20190001085);
  - b) Il superamento del limite previsto dall'atto autorizzativo per i parametri AZOTO NITRICO, AZOTO NITROSO e TENSIOATTIVI TOTALI sul campione di cui al verbale n°7/DFC/19 (rapporto di prova R.G. n° 20190001086);
  - c) L'inosservanza delle prescrizioni dell'atto autorizzativo, per l'omessa esecuzione con cadenza semestrale delle analisi di autocontrollo delle acque reflue previste dal paragrafo ACQUA – punto 5 dell' A.U.A.;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 7083/2019, trasmessa a mezzo Pec, del 05/02/2019 ed acquisita al protocollo regionale n. 81004 del 06/02/2019, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981, al sig. Profili Roberto, la violazione dell'art. 101 punita dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs 152/06, per i rilievi di cui ai punti a) e b). Contestava, inoltre, la violazione dell'art. 133 co. 3, per i rilievi di cui al punto c);

### RILEVATO

- Che i verbali e la contestazione in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che il ricettore dello scarico era la rete fognaria Consorzio ASI;
- Che non sono pervenute, da parte degli interessati, memorie difensive scritte né richiesta di audizione orale, benché debitamente informati di tale possibilità nell'atto di contestazione.
- Che sono stati inoltrati, allo scrivente Ufficio, i Certificati di analisi n. 2N66/18 e 2N67/18 del 19/11/2018 prodotti dalla Eco&Bio Service su commissione della Ditta Progrè;
- Che i suddetti certificati sono relativi, rispettivamente, all'analisi di acque reflue derivanti dal processo di attività di produzione cosmetici da un lato ed all'analisi di acque reflue di prima pioggia e dilavamento piazzale, dall'altro,
- Che gli esiti analitici risultavano in linea con le prescrizioni del D.lgs. 152/2006;

### CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 (e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2,) effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o*

*fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.”;*

- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

## **CONSIDERATO IN FATTO**

- Che, considerando i rapporti di autoanalisi prodotti dalla ditta Progrè s.r.l., risalenti al novembre 2018 (sesto mese successivo al rilascio Aua – maggio 2018 – Comune di Gricignano d'Aversa), è possibile superare la contestazione della violazione dell'art. 133 co. 3, la quale si considera decaduta;
- Che, tutto quanto sopra considerato, la sanzione relativa alla violazione dell'art. 101 co.1 è calcolata **in applicazione** delle indicazioni del D.D. Regione Campania 242 del 24/06/2011, relativo alla determinazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni comminate per la violazione del D.Lgs. 152/2006, secondo il seguente schema:

•

- Che pur essendo, la ditta Progrè, amministrata da due persone fisiche differenti, non saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 della L. 689/81 e la sanzione sarà soltanto una a carico di entrambi gli amministratori, obbligati in solido. Ciò al fine di evitare disparità di trattamento sanzionatorio, di fronte al solo cambiamento formale dello stato dei fatti;

## **VISTO**

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.

- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 324860 del 26/06/2023 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

#### DECRETA

- Di ingiungere al Sig. Profili Roberto, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* ed al Sig. Cappiello Giovanni, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, amministratori della Progrè Srl, co-obbligati in qualità di trasgressori ed alla Ditta Progrè, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma € **10.960,00 (Diecimilanovecentosessanta/00)**, oltre eventuali spese di notifica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 di cui alla nota di contestazione in oggetto, prodotta dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.
- Di archiviare la contestazione 7083/2019 nella parte in cui veniva accertata una violazione dell'art. 133 co. 3 del D.lgs. 152/2006.

#### COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Profili Roberto - Codice tributo: 531  
Oppure
- Cappiello Giovanni – codice tributo 531  
Oppure
- Ditta Progrè S.r.l. – codice tributo 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

#### AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

#### MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in € **8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

